


ASSOCIAZIONE



INGEGNERIA & VOLONTARIATO

(I. & V.)

Sezione: Protezione Civile

LEZIONE INFORMATIVA

DI PROTEZIONE CIVILE - I^a PARTE

a cura di Romano e Roberto BORELLI

I^a Emissione 1993 - Ass. CB San Donato Milanese

Revisione 04 - 13 Gennaio 2000 - Ass. I. & V.



ASS. “**INGEGNERIA
& VOLONTARIATO**”
(Sezione Protezione
Civile)

NOTA : LA PRESENTE

“LEZIONE INFORMATIVA DI PROTEZIONE CIVILE” **I^A PARTE**

NON PRETENDE DI ILLUSTRARE LE TEMATICHE DELLA PROTEZIONE CIVILE, NECESSARIE A CHI OPERA IN ESSA. VUOLE SEMPLICEMENTE ESSERE UN PRIMO APPROCCIO A CHI È INTERESSATO AL PROBLEMA, ED IN PARTICOLAR MODO DARE DELLE PRIME INFORMAZIONI ALL’ABITANTE DEL’GLOBO TERRESTRE .

INVITIAMO SOPRATTUTTO A VEDERE LE SUCCESSIVE PARTI DELLA LEZIONE, INOLTRE SE INTERESSATI LE SEZIONI INERENTI A:

⇒ **SICUREZZA NELLA SCUOLA;**

⇒ **SICUREZZA NELL’INDUSTRIA;**

⇒ **ED ALTRE ANCORA, DI CARATTERE GENERALE, INCLUSE QUELLE CHE ILLUSTRANO LA GESTIONE DI UNA ASSOCIAZIONE, TUTTE SCARICABILI DAL SITO DELLA ASSOCIAZIONE “INGEGNERIA & VOLONTARIATO”, BUON LAVORO.**



ASS. "INGEGNERIA
& VOLONTARIATO"
(Sezione Protezione
Civile)

CONCETTI, LEGISLAZIONE E RISCHI IN PROTEZIONE CIVILE



CONCETTO DI PROTEZIONE CIVILE

Col termine “ **protezione civile** ” si tende a indicare una precisa funzione dei pubblici poteri finalizzati alla **salvaguardia di persone e cose di un dato territorio.**

La **protezione civile** non può considerarsi come una **attività di sola assistenza dopo che un evento dannoso si sia verificato**, ma piuttosto come una **attività di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, di soccorso alle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria diretta a superare l'emergenza.**

L'attività **protezione civile** deve armonizzarsi, infine e compatibilmente con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio.



ASS. "INGEGNERIA
& VOLONTARIATO"
(Sezione Protezione
Civile)

DEFINIZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

E' concetto ormai sufficientemente accettato che l'*incidente* diventa *catastrofe*, ed il *soccorso* diventa *protezione civile*, quando la gravità o la complessità di un evento calamitoso sono tali da richiedere un *intervento complesso* e *coordinato* di più forze specialistiche.

La *protezione civile* può essere pertanto definita come *“l'insieme coordinato delle attività volte a fronteggiare eventi straordinari che non possono essere affrontati da singole forze ordinarie”*.

da " LINEE GUIDA DELLA STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE "
M. MOIRAGHI - D. VERDERI





DODECALOGO DELLA PROTEZIONE CIVILE

1. La protezione civile è cultura.
2. La protezione civile è informazione.
3. La protezione civile è prevenzione.
4. La protezione civile è tutela dell'ambiente.
5. La protezione civile è pianificazione.
6. La protezione civile è organizzazione.
7. La protezione civile è coordinamento.
8. La protezione civile è ottima comunicazione.
9. La protezione civile è tecnologia avanzata di: radio, telefonia, elettronica, informatica e telematica.
10. La protezione civile è gestione ordinaria di: specifiche, procedure, piani, risorse e rischi.
11. La protezione civile è coordinamento straordinario di forze ordinarie.
12. La protezione civile è l'insieme di forze eccezionali e delle iniziative che vengono poste in essere per affrontare situazioni catastrofiche straordinarie, che non possono essere affrontate da forze ed in tempi normali.



RISCHIO E CATASTROFE



NEL MONDO DAL 1970 AL 1975
SONO MORTE 5.850.000 (1 ‰)
MENTRE IN ITALIA SONO PERITE
200.000, VALE A DIRE IL 5 ‰ ,
**5 VOLTE PIÙ ALTA
DELLA MEDIA
MONDIALE.**

QUESTO DATO NON DIPENDE
SOLO DALLA GEOMORFOLOGIA,
MA SOPRATTUTTO DAL FATTO
CHE EVITIAMO DI AFFRONTARE
IL PROBLEMA DEL RISCHIO.

OGGI IN ITALIA SI PUNTA ANCORA TROPPO SULL'EMERGENZA, SUL
COINVOLGIMENTO, SULLA SOLIDARIETÀ NEL MOMENTO IN CUI UNA
CATASTROFE SI VERIFICA . EDUCARE AL RISCHIO VUOL DIRE INSEGNARE
A CONVIVERE CON IL RISCHIO E ORGANIZZARENE CAPILLARMENTE LA
PREVENZIONE.



CATASTROFE E COMPORAMENTO UMANO

	PARTECIPAZIONE	STATO D'ANIMO PREVALENTE	PERICOLO INDOTTO
PRIMO MOMENTO	INDIVIDUALE	STORDIMENTO	PANICO
SECONDO MOMENTO	COLLETTIVA	ATTIVISMO	DISORGANIZZAZIONE
TERZO MOMENTO	INDIVIDUALE	DEPRESSIONE	PRECARIETÀ

I VOLONTARI SPINTI DA UN FORTE, SENSO DI RESPONSABILITÀ E DI SOLIDARIETÀ, SPESSO CAUSANO INTASAMENTI QUANDO INTERVENGONO SUL POSTO **SENZA ORGANIZZAZIONE, PREPARAZIONE E COORDINAMENTO**



CATASTROFE E COMPORAMENTO UMANO

PRIMO MOMENTO


SINDROME DA CATASTROFE: STORDIMENTO, PASSIVITÀ, SUCCESSIVAMENTE FASE DI ALTRUISMO (AIUTO AI BISOGNOSI ED ENTUSIASTICA PARTECIPAZIONE AI SOCCORSI), PER POI RIENTRARE NELLA ROUTINE.

SECONDO MOMENTO

REAZIONE COLLETTIVE: FORMAZIONE DI PICCOLI GRUPPI CHE AIUTANO I COLPITI E SI ATTREZZANO PER I SOCCORSI, LE GERARCHIE SOCIALI VENGONO SUPERATE; ENTRANO IN SCENA LE ORGANIZZAZIONI PREPARATE AD INTERVENTI D'EMERGENZA E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO CHE SPINTE DA SOLIDARIETÀ INTERVENGONO TALVOLTA SENZA IL NECESSARIO COORDINAMENTO.

TERZO MOMENTO

SCORAGGIAMENTO: SUPERATO L'EROISMO INIZIALE E IN VISTA DI UN PIÙ O MENO DIFFICILE RITORNO ALLA NORMALITÀ SI RISCONTRANO FENOMENI DI DEPRESSIONE E DI SCORAGGIAMENTO, DA CUI I PIÙ ESPERTI, QUELLI CHE HANNO GIÀ VISSUTO ESPERIENZE SIMILI, SONO I PRIMI A RIPRENDERSI.



ASS. "INGEGNERIA
& VOLONTARIATO"
(Sezione Protezione
Civile)

LA LEGISLAZIONE

LEGGI

1970 L. 996	DISCIPLINA DELLA PROTEZIONE CIVILE
1981 DPR 66	REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA L. 996
1982 L. 938	ISTITUZIONE DEL MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
1984 DPCM 14 Set..	ORGANIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZ. CIV.
1988 L. 400?..... (dipartimento di protezione civile istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri)
1990 DPCM 112	REGOLAMENTO CONCERNENTE ISTITUZIONE ED ORGANIZZ. DEL DIPART. PROTEZ. CIV. NELL'AMBITO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
1991 L. 266	LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO
<u>1992 L. 225</u>	<u>ISTITUZ. DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZ. CIVILE</u>
1994 DPR 613	REGOL. RECANTE NORME CONCERNENTI LA PARTEC. DELLE ASS. DI VOLONTARIATO NELLE ATTIVITÀ DI PROT. CIVILE
1994 PCM circ. 16 Nov.	ISTITUZIONE DELL'ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI DI DI VOLONTARIATO NELLE ATTIVITÀ DI PROT. CIVILE
1998 D.Lgs. N° 112	Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I° della legge 15-3-1997, n°. 59
1999 D.Lgs. 300	DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO ai sensi degli articoli 11, com. 1, lett. a, e 12 della legge 15 marzo 997, n.59, sulla riforma dell'amministrazione

A QUESTE SEGUONO LE LEGGI REGIONALI



ASS. "INGEGNERIA
& VOLONTARIATO"
(Sezione Protezione
Civile)

LA LEGISLAZIONE

LEGGE N° 225

24 Febbraio 1992

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Art 1 SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

1. ~~E' istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.OMISSIS.....~~ (articolo cancellato dal D. Lgs. 300/99)

Art. 2 TIPOLOGIA DEGLI EVENTI ED AMBITI DI COMPETENZE

1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:
- Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
 - Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per la loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
 - Calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.



LA LEGISLAZIONE LEGGE N° 225

24 Febbraio 1992

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Art. 3 ATTIVITÀ E COMPITI DI PROTEZIONE CIVILE

1. **Sono attività di protezione civile** quelle svolte alla **previsione** e **prevenzione** delle varie ipotesi di rischio, al **soccorso** delle popolazioni sinistrate **ed ogni altra attività necessaria** ed indifferibile diretta **a superare l'emergenza** connessa agli eventi di cui all'Art.2
2. La **previsione** consiste nell'attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.
- 3 La **prevenzione** consiste nelle attività svolte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verificano danni conseguenti agli eventi di cui all'Art.2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.
- 4 Il **soccorso** consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'Art.2 ogni forma di prima assistenza.
- 5 Il **superamento dell'emergenza** consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili svolte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.
6. OMISSIS



ASS. "INGEGNERIA
& VOLONTARIATO"
(Sezione Protezione
Civile)

LA LEGISLAZIONE LEGGE N° 225

24 Febbraio 1992

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Art. 6 *COMPONENTI DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE*

1. All'attuazione delle attività di protezione civile *provvedono*, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, *le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane*, e vi *concorrono* gli enti pubblici gli istituti e i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata.
A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile *possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.*
- 2 *Concorrono*, altresì, all'attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonché gli ordini ed i collegi professionali.
..... OMISSIS.....



ASS. "INGEGNERIA
& VOLONTARIATO"
(Sezione Protezione
Civile)

LA LEGISLAZIONE

LEGGE N° 225

24 Febbraio 1992

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Art.11 STRUTTURE OPERATIVE NAZIONALI DEL SERVIZIO

1. **Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile:**
 - a. **il Corpo nazionale di vigili del fuoco, quale componente fondamentale della protezione civile;**
 - b. **le Forze armate;**
 - c. **le Forze di polizia;**
 - d. **il Corpo forestale dello Stato;**
 - e. **i Servizi tecnici nazionali;**
 - f. **i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'Art. 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca;**
 - g. **la Croce rossa italiana;**
 - h. **le strutture del servizio Sanitario nazionale;**
 - i. ***le organizzazioni di volontariato;***
 - l. **il Corpo nazionale soccorso alpino - CNSA (CAI).**

..... **OMISSIS**.....



ASS. "INGEGNERIA
& VOLONTARIATO"
(Sezione Protezione
Civile)

LA LEGISLAZIONE LEGGE N° 225

24 Febbraio 1992

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Art. 12 **COMPETENZE DELLE REGIONI**

1. OMISSIS.....
- 2: Le regioni nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla legge 8/6/90, n°. 142, **provvedono** alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di **previsione** e **prevenzione** in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 1 Art.4.
- 3 Per le finalità di cui ai comma 1 e 2 le regioni **provvedono** all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento delle **strutture** e dei **mezzi necessari per l'espletamento** dell'attività di protezione civile, avvalendosi di un apposito Comitato regionale di protezione civile.
.....OMISSIS.....



ASS. "INGEGNERIA
& VOLONTARIATO"
(Sezione Protezione
Civile)

LA LEGISLAZIONE LEGGE N° 225

24 Febbraio 1992

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Art. 13 **COMPETENZE DELLE PROVINCE**

1. Le province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli Art 14 e 15 della legge 8/6/90, n°. 142, partecipano all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio nazionale della protezione civile, **assicurando** lo svolgimento dei compiti relativi alla **rilevazione**, alla **raccolta** ed alla **elaborazione dei dati** interessanti la protezione civile, alla predisposizione di **programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione**, in armonia con i programmi nazionali e regionali.
- 2: Per le finalità di cui al comma 1 in ogni capoluogo di provincia è istituito il **Comitato provinciale di protezione civile**, presieduto dal presidente provinciale o da un suo delegato. Del Comitato fa parte un rappresentante del prefetto.



ASS. "INGEGNERIA
& VOLONTARIATO"
(Sezione Protezione
Civile)

LA LEGISLAZIONE LEGGE N° 225

24 Febbraio 1992

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Art. 14 **COMPETENZE DEL PREFETTO**

1. OMISSIS

2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b. e c. del comma 1 Art 2, il prefetto:

- a. **informa** il Dipartimento della protezione civile, il presidente della giunta regionale e la direzione della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno;
- b. **assume** la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, **coordinandoli** con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati;
- c. **adotta** tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi;
- d. **vigila** sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica.

.....OMISSIS.....



ASS. "INGEGNERIA
& VOLONTARIATO"
(Sezione Protezione
Civile)

LA LEGISLAZIONE LEGGE N° 225

24 Febbraio 1992

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Art. 15 **COMPETENZE DEL COMUNE ED ATTRIBUZIONI DEL SINDACO**

1. Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui alla legge 8/6/90, n°. 142, in materia di autonomie locali, ogni comune **può dotarsi di una struttura di protezione civile.**
2. La regione nel rispetto delle competenze ad esse affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenute opportune, l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile.
3. **Il sindaco è autorità comunale di protezione civile.** Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito comunale, **il sindaco assume la direzione e il coordinamento** dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e **provvede agli interventi necessari** dandone immediata comunicazione al prefetto ed al presidente della giunta regionale.
4. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, **il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile.**



ASS. "INGEGNERIA
& VOLONTARIATO"
(Sezione Protezione
Civile)

LA LEGISLAZIONE LEGGE N° 225

24 Febbraio 1992

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Art. 18 *VOLONTARIATO*

1. Il Servizio nazionale della protezione civile *assicura* la più ampia partecipazione dei cittadini, delle *delle organizzazioni di volontariato di protezione civile all'attività di previsione, prevenzione e soccorso*, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge.
2. Al fine di cui comma 1 il Servizio *riconosce e stimola* le iniziative di **volontariato** civile e ne assicura il coordinamento.
.....OMISSIS.....



ASS. "INGEGNERIA
& VOLONTARIATO"
(Sezione Protezione
Civile)

LA LEGISLAZIONE

D.P.R. N° 613

21 Settembre 1994

Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile.

Art. 1 Iscrizione delle associazioni di volontariato nell'elenco del Dipartimento della protezione civile

1. **OMISSIS** sono considerate associazioni di protezione civile quelle associazioni costituite liberamente e prevalentemente da volontari, riconosciute e non riconosciute, che non abbiano fini di lucro anche indiretto e che *svolgano o promuovano attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamita' naturali, catastrofi o altri eventi similari, nonché di formazione nella materia suddetta.*

.....**OMISSIS**.....



LA LEGISLAZIONE

D.P.R. N° 613

21 Settembre 1994

Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile.

Art. 8 Partecipazione delle associazioni di volontariato all'attività di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile - Forme e modalità -

1. **OMISSIS** **le associazioni di volontariato di protezione civile, ciascuna nel proprio ambito territoriale di operabilità, forniscono al prefetto ed al sindaco ogni possibile e fattiva collaborazione. I compiti delle associazioni di volontariato, in emergenza, vengono individuati nei piani di protezione civile in relazione alla tipologia del rischio da affrontare, nella natura ed alla tipologia delle attività esplicate dalla associazione.**
2.**OMISSIS**.....
3.**OMISSIS**.....
4. **Le associazioni di volontariato partecipano all'attuazione dei piani di protezione civile secondo le istruzioni e con le modalità previste nei piani.**



ASS. "INGEGNERIA
& VOLONTARIATO"
(Sezione Protezione
Civile)

LA LEGISLAZIONE

D.P.R. N° 613

21 Settembre 1994

Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile.

Art. 9 Modalità di intervento delle associazioni di volontariato nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso

- 1. Le associazioni di volontariato di protezione civile di cui all'art. 1 del presente regolamento prestano la loro opera in base a *esplicita richiesta dell'autorità competente in materia previsione, prevenzione e soccorso sul territorio.***
- 2. Ove, peraltro, aderenti ad una o più associazioni si trovino sul luogo *al momento del verificarsi di un'emergenza nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità, possono intervenire per affrontare l'emergenza* fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dei fatti e dell'intervento alle autorità di protezione civile cui spetta il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso.**



ASS. "INGEGNERIA
& VOLONTARIATO"
(Sezione Protezione
Civile)

LA LEGISLAZIONE

D.P.R. N° 613

21 Settembre 1994

Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile.

Art. 10 Disciplina relativa all'impiego delle associazioni di volontariato nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico - pratica

1. **Ai volontari aderenti ad associazioni di volontariato inserite nell'elenco di cui all'art. 1 comma 2, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in occasione di pubbliche calamità, autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, o dalla competente prefettura vengono garantiti, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:**
 - a) **il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;**
 - b) **il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;**
 - e) **la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successivi decreti ministeriali di attuazione.** **CONTINUA**



ASS. "INGEGNERIA
& VOLONTARIATO"
(Sezione Protezione
Civile)

LA LEGISLAZIONE

D.P.R. N° 613

21 Settembre 1994

Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile.

(CONTINUAZIONE) Art. 10 Disciplina relativa all'impiego delle associazioni di volontariato nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico - pratica

2. Per le attività di simulazione di emergenza e di formazione teorico - pratica, autorizzate preventivamente dal Dipartimento della protezione civile, sulla base della segnalazione della competente prefettura i benefici di cui al comma 1 si applicano per un periodo non superiore a dieci giorni continuativi e fino a un massimo di trenta giorni nell'anno.

3. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui al precedente comma, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore.

.....OMISSIS.....

..... CONTINUA



ASS. "INGEGNERIA
& VOLONTARIATO"
(Sezione Protezione
Civile)

LA LEGISLAZIONE

D.P.R. N° 613

21 Settembre 1994

Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile.

(CONTINUAZIONE) Art. 10 Disciplina relativa all'impiego delle associazioni di volontariato nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico - pratica

.....OMISSIS.....

5. Dopo lo svolgimento delle attività di simulazione o di addestramento o dopo la cessazione dell'emergenza, le associazioni interessate faranno pervenire al prefetto competente una relazione conclusiva sull'attività svolta, sulle modalità di impiego dei volontari indicati nominativamente e sulle spese sostenute, corredate della documentazione giustificativa. Tale relazione, a cura del prefetto medesimo, deve essere inoltrata, corredata da eventuali osservazioni e valutazioni al Dipartimento della protezione civile.

..... CONTINUA



ASS. "INGEGNERIA
& VOLONTARIATO"
(Sezione Protezione
Civile)

LA LEGISLAZIONE

D.P.R. N° 613

21 Settembre 1994

Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile.

(CONTINUAZIONE) Art. 10 Disciplina relativa all'impiego delle associazioni di volontariato nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico - pratica

6. Ai fini del rimborso della somma equivalente agli emolumenti versati ai propri dipendenti che abbiano partecipato alle attività di cui al comma 1, il datore di lavoro presenta istanza al Dipartimento della protezione civile per il tramite della prefettura competente. La richiesta deve indicare analiticamente la qualifica professionale del dipendente, la retribuzione oraria o giornaliera spettantegli, le giornate di assenza dal lavoro, e l'evento a cui si riferisce il rimborso, nonché le modalità di accreditamento del rimborso richiesto.

7. OMISSIS

8. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo le associazioni devono adeguare l'equipaggiamento dei propri aderenti ed i mezzi impiegati alle disposizioni emanate dal Dipartimento della protezione civile.



ASS. "INGEGNERIA
& VOLONTARIATO"
(Sezione Protezione
Civile)

LA LEGISLAZIONE

D.P.R. N° 613

21 Settembre 1994

Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile.

Art. 11 Rimborso alle associazioni di volontariato delle spese sostenute nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico - pratica

1. Il Dipartimento della protezione civile provvede a rimborsare alle associazioni di volontariato di protezione civile inserite nell'elenco di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento impiegate nelle attività di soccorso autorizzate ed in quelle, pure autorizzate, preventivamente, di simulazione di emergenza e di addestramento, le spese, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti e per le attività preventivamente autorizzate relative a:

..... **CONTINUA**



ASS. "INGEGNERIA
& VOLONTARIATO"
(Sezione Protezione
Civile)

LA LEGISLAZIONE

D.P.R. N° 613

21 Settembre 1994

Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile.

(CONTINUAZIONE) Art. 11 Rimborso alle associazioni di volontariato delle spese sostenute nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico - pratica

- a) carburante consumato dagli automezzi utilizzati, documentato sulla base del chilometraggio effettivamente percorso e da liquidare a seguito di presentazione delle fatture di pagamento o secondo le tariffe previste dalla normativa vigente;
 - b) eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi non dipendenti da dolo o colpa grave;
 - c) altre imprevedibili necessità comunque connesse alle attività predette.
2. L'ammissibilità e l'entità del rimborsi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono valutate sulla base della documentazione giustificativa presentata (fatture, denunce alle autorità di pubblica sicurezza, certificazioni pubbliche).



ASS. "INGEGNERIA
& VOLONTARIATO"
(Sezione Protezione
Civile)

LA LEGISLAZIONE

D.P.R. N° 613

21 Settembre 1994

Note sulla documentazione necessaria per il rimborso e sulla corretta compilazione dei moduli inerenti il Datore di lavoro.

Documentazione necessaria:

A) Lettera d'istanza per ottenere il rimborso su carta intestata della Società da quale risultino: esatta denominazione Sociale, come da certificato della Camera di Commercio. Per le S.a.s. e le S.N.C. è necessario indicare le generalità almeno di un socio (es. S.a.s. ROSSI di Estebaldo Rossi & f.; S.n.c. PROGETTI Ind. di Marino Maretti e C.) per le ditte individuali è necessario indicare le generalità complete:

- luogo, data di nascita, e codice fiscale (Cf.);
- codice fiscale (Cf.) e partita I.V.A. della Società, nel caso di ditta individuale quello del titolare;
- modalità complete per l'accredito della somma spettante conto corrente postale o bancario, in quest'ultimo caso occorre indicare:
 - ⇒ denominazione completa e per esteso della banca (esempio: Banca Commerciale Italiana e non COMIT);
 - ⇒ Agenzia o Filiale e relativo indirizzo completo;
 - ⇒ coordinate ABI e CAB.

..... CONTINUA



ASS. "INGEGNERIA
& VOLONTARIATO"
(Sezione Protezione
Civile)

LA LEGISLAZIONE

D.P.R. N° 613

21 Settembre 1994

Note sulla documentazione necessaria per il rimborso e sulla corretta compilazione dei moduli inerenti il Datore di lavoro.

(CONTINUAZIONE)

B) Alla istanza di rimborso vanno allegati:

⇒ **prospetto dei costi a carico del datore di lavoro su carta intestata della Società;**

⇒ **Attestazione dell'Autorità competente (Dipartimento o Agenzia di protezione civile, Prefettura, Regione, Comune, o C.O.M.) dalla quale risultino le giornate d'impiego del Volontario per il quale viene richiesto il rimborso.**

C) Si consiglia vivamente di conservare una copia di tutta la documentazione

D) Dopo la verifica di completezza tutta documentazione deve essere inviata

al seguente indirizzo: (..... XXXXXXXXXXXX Si deve

indicare sempre a chi deve essere spedita la documentazione di richiesta del rimborso).



LA LEGISLAZIONE

D.Lgs.31 Marzo 1998, N° 112 -Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali,

Art. 107. - Funzioni mantenute allo Stato

Ai sensi dell'articolo 1 comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:

- a) all'indirizzo, promozione e coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle provincie, dei comuni, delle comunità montane, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale in materia di Protezione Civile;**
 - b) alla deliberazione e alla revoca, d'intesa con le regioni interessate, dello stato di emergenza al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2 comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n° 225;**
 - c) alla emanazione, d'intesa con le regioni interessate di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza per evitare situazioni di pericolo, o maggiori danni a persone o alle cose, per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita, nelle aree colpite da eventi calamitosi e nelle quali è intervenuta la dichiarazione di stato di emergenza di cui alla lettera b);**
 - d) alla determinazione dei criteri di massima di cui all'art. 8, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;**
-*Continua*



LA LEGISLAZIONE

D.Lgs.31 Marzo 1998, N° 112 -Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali,

(Continuazione) **Art. 107. Funzioni mantenute allo Stato**

- e) **alla fissazione di norme generati di sicurezza per le attività industriali, civili e commerciali;**
 - f) **alle funzione operative riguardanti:**
 - 1) **gli indirizzi per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio;**
 - 2) **la predisposizione, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, dei piani di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e la loro attuazione;**
 - 3) **il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi;**
 - 4) **lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani nazionali di emergenza;**
 - g) **la promozione di studi sulla Previsione e la Prevenzione dei rischi naturali ed antropici;**
- 2) **Le funzioni di cui alle lettere a), d), e), e al n° 1 della lettera f) del comma 1, sono esercitate attraverso intese nella conferenza unificata.**



LA LEGISLAZIONE

D.Lgs.31 Marzo 1998, N° 112 -Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali,

Art. 108. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni dell'articolo 107 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, In particolare:

a) sono attribuite alle **regioni** le funzioni relative:

- 1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;
- 2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- 3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della Legge n. 225 del 1992;
- 4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;

..... Continua



ASS. "INGEGNERIA
& VOLONTARIATO"
(Sezione Protezione
Civile)

LA LEGISLAZIONE

D.Lgs.31 Marzo 1998, N° 112 -Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali,

Continuazione **Art. 108. Funzioni conferite alle regioni**

e agli enti locali (sono attribuite alle regioni le funzioni relative:)

- 5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3 della lettera f) del comma 1 dell'articolo 107;
- 6) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla Legge 14 febbraio 1992. n. 185,
- 7) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del Volontariato.

..... *Continua*




LA LEGISLAZIONE

D.Lgs.31 Marzo 1998, N° 112 -Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali,

Continuazione Art. 108. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

b) sono attribuite alle **province** le funzioni relative:

- 1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
- 2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza. sulla base degli indirizzi regionali;
- 3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma I. lettera b) de la legge 24 febbraio 1992,. n. 225.



LA LEGISLAZIONE

D.Lgs.31 Marzo 1998, N° 112 -Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali,

Continuazione **Art. 108. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali**

c) sono attribuite ai **comuni** le funzioni relative:

- 1) All'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
- 2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- 3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le Comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
- 4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
- 5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di Protezione Civile dei servizi urgenti;
- 6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.



ASS. "INGEGNERIA
& VOLONTARIATO"
(Sezione Protezione
Civile)

LA LEGISLAZIONE

D.Lgs.300/ 99 DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE RIFORMA
DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO ai sensi degli articoli
11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n.59, sulla
riforma dell'amministrazione

CAPO III - L'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA - Articolo 11 - L'ufficio territoriale del governo

1. Le **prefetture** sono trasformate in **uffici territoriali del governo**.
2. Gli **uffici territoriali del governo mantengono tutte le funzioni di competenza delle prefetture**, assumono quelle ad esso assegnate dal presente decreto e, in generale, sono titolari di tutte le attribuzioni dell'amministrazione periferica dello Stato non espressamente conferite ad altri uffici.
3. Il **prefetto** preposto all'ufficio territoriale del governo nel capoluogo della regione **assume anche le funzioni di commissario del governo**.
4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, si provvede al riordino, nell'ambito dell'ufficio territoriale del governo, dei compiti degli uffici periferici delle amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 5 e all'accorpamento, nell'ambito dell'ufficio territoriale del governo, delle relative strutture, garantendo la concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitarsi unitariamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico. *Continua*



ASS. "INGEGNERIA
& VOLONTARIATO"
(Sezione Protezione
Civile)

LA LEGISLAZIONE

D.Lgs.300/ 99 DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE RIFORMA
DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO ai sensi degli articoli
11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n.59, sulla
riforma dell'amministrazione

(Continuazione) CAPO III - L'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA -

Articolo 11 - L'ufficio territoriale del governo

Il regolamento prevede altresì il mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite all'ufficio territoriale del governo e della disciplina vigente per il reclutamento e l'accesso ai suddetti ruoli, nonché la dipendenza funzionale dell'ufficio territoriale del governo o di sue articolazioni dai ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza.

5. Il **presente articolo non si applica** alle amministrazioni periferiche degli affari esteri, della giustizia, della difesa, del tesoro, delle finanze, della pubblica istruzione, dei beni e delle attività culturali; non si applica inoltre **agli uffici i cui compiti sono attribuiti dal presente decreto legislativo ad agenzie**. Il titolare dell'ufficio territoriale del governo è coadiuvato da una conferenza permanente, da lui presieduta e composta dai responsabili delle strutture periferiche dello Stato. Il titolare dell'ufficio territoriale del governo nel capoluogo della regione è coadiuvato da una conferenza permanente, composta dai responsabili delle strutture periferiche regionali dello Stato



ASS. "INGEGNERIA
& VOLONTARIATO"
(Sezione Protezione
Civile)

LA LEGISLAZIONE

D.Lgs.300/ 99 DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE RIFORMA
DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO ai sensi degli articoli
11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n.59, sulla
riforma dell'amministrazione

CAPO III - IL MINISTERO DELL' INTERNO - Articolo 14 - Attribuzioni

1). Al ministero dell'interno sono **attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di:** garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, **politiche di protezione civile, poteri di ordinanza in materia di protezione civile**, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e difesa civile, soccorso pubblico, prevenzione incendi.

2). Il ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a). garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe e attività di collaborazione con gli enti locali;

b). tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento delle forze di polizia; **Continua**



ASS. "INGEGNERIA
& VOLONTARIATO"
(Sezione Protezione
Civile)

LA LEGISLAZIONE

D.Lgs.300/ 99 DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE RIFORMA
DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO ai sensi degli articoli
11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n.59, sulla
riforma dell'amministrazione

(Continuazione) CAPO III - IL MINISTERO DELL' INTERNO -

Articolo 14 - Attribuzioni

- c). amministrazione generale con supporto dei compili di rappresentanza generale di governo sul territorio;
- d). tutela dei diritti civili, di cittadinanza, immigrazione e asilo.
- 3. Il **ministero svolge attraverso il corpo nazionale dei vigili del fuoco** anche gli altri compiti ad esso assegnati dalla normativa vigente, **ad eccezione di quelli attribuiti all'agenzia di protezione civile, ai sensi del Capo IV del Titolo V del presente decreto legislativo.**
- 4. Restano ferme le disposizioni della legge 1 aprile 1981, n. 121.



ASS. "INGEGNERIA
& VOLONTARIATO"
(Sezione Protezione
Civile)

LA LEGISLAZIONE

**D.Lgs.300/ 99 DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE RIFORMA
DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO ai sensi degli articoli
11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n.59, sulla
riforma dell'amministrazione**

CAPO IV - AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE -

Articolo 79 -- Agenzia di protezione civile

1. E' istituita l'agenzia di protezione civile, di seguito denominata agenzia, dotata di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile.
2. All'agenzia sono trasferite le funzioni ed i compiti tecnico-operativi e scientifici in materia di protezione civile svolti dalla direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendio del ministero dell'interno, dal dipartimento della protezione civile, istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri, e dal servizio sismico nazionale.
3. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le attività di protezione civile, dipende funzionalmente dall'agenzia.
4. L'attività dell'agenzia è disciplinata, per quanto non previsto dal presente decreto legislativo, dalle norme del codice civile.
5. L'agenzia è soggetta al controllo Successivo della Corte dei conti, che si esercita ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
6. L'agenzia può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni.



ASS. "INGEGNERIA
& VOLONTARIATO"
(Sezione Protezione
Civile)

LA LEGISLAZIONE

D.Lgs.300/ 99 DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE RIFORMA
DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO ai sensi degli articoli
11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n.59, sulla
riforma dell'amministrazione

Articolo 80 - Vigilanza

1. L'agenzia è sottoposta alla vigilanza del ministro dell'interno, che esercita poteri di indirizzo sull'attività dell'agenzia. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'agenzia relative ai regolamenti, al bilancio e al rendiconto sono trasmesse al ministro dell'interno che, nei dieci giorni successivi alla ricezione, può chiedere di sospenderne l'esecutività. Nei trenta giorni successivi, il ministro dell'interno può chiedere una nuova delibera del comitato direttivo, prospettando le ragioni di legittimità o del merito del rinvio. In assenza di osservazioni i regolamenti diventano esecutivi trascorsi 45 giorni dalla ricezione. Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica esprime, nel termine di venti giorni, il proprio avviso sull'ordinamento finanziario e contabile.
2. Fermi i controlli sui risultati, gli altri atti di gestione dell'agenzia, comprese le variazioni di bilancio, non sono sottoposti a controllo preventivo.



ASS. "INGEGNERIA
& VOLONTARIATO"
(Sezione Protezione
Civile)

LA LEGISLAZIONE

**D.Lgs.300/ 99 DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE RIFORMA
DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO ai sensi degli articoli
11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n.59, sulla
riforma dell'amministrazione**

Articolo 81 - Compiti

1. L'agenzia svolge compiti relativi a:

- a). la formulazione degli indirizzi e dei criteri generali, di cui all'articolo 107, comma 1, lettere a) e f) n. 1, e all'articolo 93, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, da sottoporre al ministro dell'interno per l'approvazione del consiglio dei ministri;
- b). l'acquisizione di elementi tecnici sulla intensità ed estensione degli eventi calamitosi per la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza da parte del consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- c). le attività, connesse agli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, relative a:
 - 1). l'approvazione, d'intesa con le regioni e gli enti locali, dei piani di emergenza e la loro attuazione, compreso il coordinamento per l'utilizzazione delle organizzazioni di volontariato;
 - 2). la predisposizione di ordinanze, di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, da emanarsi dal ministro dell'interno;



ASS. "INGEGNERIA
& VOLONTARIATO"

(Sezione Protezione
Civile)

LA LEGISLAZIONE

**D.Lgs.300/ 99 DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE RIFORMA
DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO ai sensi degli articoli
11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n.59, sulla
riforma dell'amministrazione**

(Continuazione) **Articolo 81 - Compiti**

- 3). la rilevazione dei danni e l'approvazione di piani di interventi volti al superamento delle emergenze ed alla ripresa delle normali condizioni di vita, da attuarsi d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati;
- d). l'attività tecnico-operativa volta ad assicurare i primi interventi nell'ambito dei compiti di soccorso di cui all'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- e). lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi, coordinando anche l'impiego dei mezzi aerei di altre amministrazioni statali o delle regioni;
- f). lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani di emergenza;
- g). l'attività di formazione in materia di protezione civile;
- h). la promozione di ricerche sulla previsione e prevenzione dei rischi naturali ed antropici, finalizzate alla definizione dei fenomeni attesi, alla valutazione del loro impatto sul territorio, alla valutazione e riduzione della vulnerabilità e allo sviluppo e gestione di sistemi di sorveglianza utili ai fini del preavviso dell'evento o dell'allarme tempestivo;
- i). la raccolta sistematica, la valutazione e la diffusione dei dati sulle situazioni di rischio, anche attraverso la realizzazione di sistemi informativi e di sistemi di monitoraggio, d'intesa con le regioni ed altre amministrazioni pubbliche;
- l). l'attività di informazione alle popolazioni interessate;
- m). il coordinamento delle organizzazioni di volontariato per favorirne la partecipazione alle attività di protezione civile;*Continuazione*.....



ASS. "INGEGNERIA
& VOLONTARIATO"
(Sezione Protezione
Civile)

LA LEGISLAZIONE

**D.Lgs.300/ 99 DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE RIFORMA
DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO ai sensi degli articoli
11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n.59, sulla
riforma dell'amministrazione**

(Continuazione) **Articolo 81 - Compiti**

- n). La promozione e lo sviluppo di accordi con organismi nazionali ed internazionali bilaterali e multilaterali in materia di previsione e prevenzione dei rischi, di interventi di soccorso ed a tutela della pubblica incolumità.
2. Entro il mese di febbraio l'agenzia predispone una relazione annuale sullo stato della protezione civile che il ministro dell'interno presenta al Parlamento.
3. Il ministro dell'interno si avvale dell'agenzia:
 - a). per le attività di cui all'articolo 107, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 - b). per la predisposizione di provvedimenti normativi in materia di protezione civile e nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo.
- 4). L'agenzia assicura, mediante convenzioni e intese, il supporto tecnico-operativo e tecnico-scientifico a favore di tutte le amministrazioni pubbliche interessate.
- 5). I compiti di cui al comma 1, lettere a) e i) e al comma 3, lettera a), sono esercitati attraverso intese nella conferenza unificata ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112. I compiti di cui al comma 1, lettere e), f), g), h) ed i), sono esercitati sentite le regioni.



ASS. "INGEGNERIA
& VOLONTARIATO"
(Sezione Protezione
Civile)

LA LEGISLAZIONE

D.Lgs.300/ 99 DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE RIFORMA
DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO ai sensi degli articoli
11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n.59, sulla
riforma dell'amministrazione

Articolo 87 -- Norme finali e abrogazioni

- 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si provvede alla nomina degli organi dell'agenzia. Nei successivi sei mesi l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia sono disciplinati con lo statuto e i regolamenti e ad essa sono trasferiti i compiti svolti dalle strutture di cui all'articolo 74, comma 2, che vengono contestualmente soppresse.**
- 2. Sono abrogati gli articoli 1, 4 e 7 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed è soppresso il consiglio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 8 della stessa legge.**



ASS. "INGEGNERIA
& VOLONTARIATO"
(Sezione Protezione
Civile)

LA LEGISLAZIONE

D.Lgs. 300/99 - DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO **SINTETIZZANDO**

(da La Protezione Civile oggi: competenze centrali e periferiche - di dott. L. Swich della Pref. di LODI
Pubblicato su Protezione Civile New n°.7 - editto dalla Reg. Lombardia)

AGENZIA NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE (artt. 79/87 D. Lgs. 300/99)

Nata dalla soppressione di tre strutture (Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Protezione Civile, Servizio Sismico Nazionale), ne assume le funzioni e i compiti tecnico-operativi e scientifici.



ASS. "INGEGNERIA
& VOLONTARIATO"
(Sezione Protezione
Civile)

LA LEGISLAZIONE

D.Lgs. 300/99 - DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO SINTETIZZANDO

(da La Protezione Civile oggi: competenze centrali e periferiche - di dott. L. Swich della Pref. di LODI
Pubblicato su Protezione Civile new n°.7 -editto dalla Reg. Lombardia)

REGIONE (art. 108 lettera a) D.Lgs. 112/98 - art. 12 L. 225/92)

La Regione predispone e attua il programma regionale di previsione e prevenzione, tiene i registri delle organizzazioni di volontariato e, oggi, attua interventi urgenti in caso di crisi determinata da eventi che necessitano dell'intervento coordinato di più enti, avvalendosi anche dei VV.F.; emana indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza per eventi non di livello nazionale; attua gli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite; interviene nello spegnimento degli incendi boschivi, escluso l'impiego dei mezzi aerei che rimane competenza dello Stato; interviene nell'organizzazione e nell'utilizzo del volontariato



ASS. “**INGEGNERIA**
& **VOLONTARIATO**”
(Sezione Protezione
Civile)

LA LEGISLAZIONE

D.Lgs. 300/ 99 - DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO SINTETIZZANDO

(da La Protezione Civile oggi: competenze centrali e periferiche - di dott. L. Swich della Pref. di LODI
Pubblicato su Protezione Civile new n°.7 -editto dalla Reg. Lombardia)

PROVINCIA (art. 108 lettera b) D. Lgs. 112/98; art.. 13 L. 225/92)

La Provincia effettua la rilevazione, la raccolta e l'elaborazione dei dati interessanti la materia, predispone il programma provinciale di previsione e prevenzione e, oggi, provvede in particolare alla predisposizione dei piani di emergenza sulla base degli indirizzi regionali nonché “alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi”. Sono dunque riunite sotto l'unica competenza della Provincia, oltre alla programmazione, anche le attività di pianificazione e di vigilanza sull'attuazione dei servizi urgenti che per la L. 225/92 spettavano al Prefetto.



ASS. "INGEGNERIA
& VOLONTARIATO"
(Sezione Protezione
Civile)

LA LEGISLAZIONE

D.Lgs. 300/99

DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO

SINTETIZZANDO

(da La Protezione Civile oggi: competenze centrali e periferiche - di dott. L. Swich della Pref. di LODI
Pubblicato su Protezione Civile new n°7 -editto dalla Reg. Lombardia)

PREFETTO

(art. 11 D. Lgs. 300/99; art. 14 L. 225/92; art. 14 D.P.R. 66/81; L. 121/81;
artt. 19 e 20 R. D. 383/34)

Il Prefetto assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei Sindaci dei Comuni interessati. Conserva il compito di redigere piani di emergenza settoriali in tema di rischio industriale (D. Lgs. 334/99) e di rischio nucleare (D. Lgs. 230/95), nonché alcune competenze in tema di volontariato.



ASS. "INGEGNERIA
& VOLONTARIATO"
(Sezione Protezione
Civile)

LA LEGISLAZIONE

D.Lgs. 300/99

DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO

SINTETIZZANDO

(da La Protezione Civile oggi: competenze centrali e periferiche - di dott. L. Swich della Pref. di LODI
Pubblicato su Protezione Civile new n°.7 -editto dalla Reg. Lombardia)

SINDACO (art. 38 L. 142/90; art. 15 L. 225/92; art. 108 D. Lgs. 112/98;
art. 12 L. 265/99; art. 22 D. lgs. 334/99).

Il Sindaco è l'autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi di un'emergenza, **assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari** dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta regionale. Deve redigere il piano di emergenza comunale ed è titolare dell'utilizzo del volontariato locale di protezione civile. Il Sindaco inoltre informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali e connesse ad attività industriali a rischio.



ASS. "INGEGNERIA
& VOLONTARIATO"
(Sezione Protezione
Civile)

LA LEGISLAZIONE

D.Lgs. 300/99

**DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE RIFORMA
DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO**

SINTETIZZANDO

(da La Protezione Civile oggi: competenze centrali e periferiche - di dott. L. Swich della Pref. di LODI
Pubblicato su Protezione Civile new n°7 -editto dalla Reg. Lombardia)


VOLONTARIATO

(L. 266/91; art. 4 e art. 18 L. 225/92; D.P.R. 613/94; art. 108 D. Lgs. 112/1998)

Il Volontariato di protezione civile può essere associativo o comunale. Le associazioni, sono organizzazioni di diritto privato, i gruppi comunali sono costituiti con delibera del consiglio comunale, e in quanto tali soggetti a un regime pubblicistico, con responsabilità in capo al Sindaco.



LA LOGICA DELLA PROTEZIONE CIVILE




**DI COSA C'É BISOGNO NELLE
EMMERGENZE DELLA
CATASTROFE?**
DIPENDE DAL TIPO DI CATA-
STROFE E DELLE CARATTERI-
STICHE DELLA ZONA COLPITA.
**E QUI L'ELENCO POTREBBE
ESSERE CHILOMETRICO**
C'É BISOGNO DI TUTTO, ANCHE SE
NON É PREVEDIBILE OCCORRE
POTER REPERIRE TUTTO
VELOCEMENTE; **PER TANTO
SERVE UN ELENCO DI PERSONE
E COSE UTILI ALL'EMMERGGENZA.**


**ABBIAMO BISOGNO DI SAPERE ESATTAMENTE
(E SENZA LASCIARE SPAZIO AD OPZIONI SOGGETTIVE)
COME SI MUOVERANNO LE PERSONE, PERCHÉ SE
LASCIAMO CIASCUNO LIBERO DI SCEGLIERSI IL
"CHE FARE" SECONDO IL SUO PERSONALE SENSO,
TRASCURIAMO IL PRIMO INSEGNAMENTO:
E' NECESSARIA UNA DIREZIONE UNICA
DELLE OPERAZIONI**



LA LOGICA DELLA PROTEZIONE CIVILE



DI COSA C'É BISOGNO NELLE
EMMERGENZE DELLA
CATASTROFE?
DIPENDE DAL TIPO DI CATA_
STROFE E DELLE CARATTERI_
STICHE DELLA ZONA COLPITA.
E QUI L'ELENCO POTREBBE
ESSERE CHILOMETRICO,
C'É BISOGNO DI TUTTO, ANCHE SE
NON É PREVEDIBILE OCCORRE
POTER REPERIRE TUTTO
VELOCEMENTE; **PER TANTO**
SERVE UN ELENCO DI PERSONE
E COSE UTILI ALL'EMMERGGENZA.





LA LOGICA DELLA PROTEZIONE CIVILE

CODIFICA

DI COSA C'É BISOGNO NELLE EMERGENZE DELLA CATASTROFE?
DIPENDE DAL TIPO DI CATASTROFE E DELLE CARATTERISTICHE
DELLA ZONA COLPITA.

E QUI L'ELENCO POTREBBE ESSERE CHILOMETRICO, C'É
BISOGNO DI TUTTO, ANCHE SE NON E' PREVEDIBILE OCCORRE
POTER REPERIRE TUTTO VELOCEMENTE, PER TANTO SERVE UN
ELENCO DI PERSONE E COSE UTILI ALL'EMERGENZA.

PIANO "MERCURIO"

NAZIONALE


PROVINCIALE

COMUNALE




LA LOGICA DELLA PROTEZIONE CIVILE


PIANI D'INTERVENTO



**ABBIAMO BISOGNO DI SAPERE
ESATTAMENTE (E SENZA LASCIARE SPAZIO
AD OPZIONI SOGGETTIVE) COME SI MUOVERANNO
LE PERSONE, PERCHÉ SE LASCIAMO CIASCUNO
LIBERO DI SCEGLIERSI "IL CHE FARE" SECONDO IL
SUO PERSONALE SENSO, TRASCURIAMO
IL PRIMO INSEGNAMENTO : **È NECESSARIA**
UNA DIREZIONE UNICA DELLE OPERAZIONI**



METODO "AUGUSTUS"



gestione delle risorse



ASS. "INGEGNERIA
& VOLONTARIATO"
(Sezione Protezione
Civile)

LA LOGICA DELLA PROTEZIONE CIVILE

METODO "AUGUSTUS"

ADOTTATO DAL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
PIANIFICA L'EMERGENZA

- **CARATTERISTICHE DI BASE PER LA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA**
- **CRITERI DI MASSIMA PER LA PIANIFICAZIONE PROVINCIALE DI EMERGENZA**
- **CRITERI DI MASSIMA PER LA PIANIFICAZIONE COMUNALE DI EMERGENZA**
- **FUNZIONI OPERATIVE DI SUPPORTO A :**

PIANIFICAZIONE PROVINCIALE di EMERGENZA

CENTRO COORDINAMENTO SOCCORSI (C.C.S.) O C.O.M.

14 FUNZIONI

PIANIFICAZIONE COMUNALE di EMERGENZA

CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.)

9 FUNZIONI



ASS. "INGEGNERIA
& VOLONTARIATO"
(Sezione Protezione
Civile)

LA LOGICA DELLA PROTEZIONE CIVILE

METODO "AUGUSTUS"

PIANIFICAZIONE PROVINCIALE DI EMERGENZA

C.C.S. o C.O.M. 14 FUNZIONI



1 **TECNICO SCIENTIFICA**
PIANIFICAZIONE - CNR-I.N. GEOFIS.-REGIONI-
DIPARTIMENTO P.C.-SERV.TECN.NAZIONALI



8 **SERVIZI ESSENZIALI**
ENEL-SNAM-GAS-ACQUEDOTTO-AZ. MUNICIPAL.-
SIST.BANCARIO-DISTRIBUZ. CARBURANTE



2 **SANITÀ, ASS. SOCIALE e VETER**
MIN. SANITÀ-REGIONE/AA.SS.LL.-C.R.I.-
VOLONTARIATO SOCIO SANITARIO



9 **CENSIM. DANNI A PERSONE E COSE**
ATT.PRODUTTIVE(IND.ART.COMMER.)- OO.PP.
BENI CULT.-INFRASTRUTTURE- PRIVATI



3 **MASS MEDIA E INFORMAZIONE** 
RAI-EMITT.TV/RADIO-STAMPA

10 **STRUTTURE OPERATIVE S.A.R.**
DIPAR.P.C.-VV.F.-FF.AA.-C.R.I.-CC.G.d.F.-FORES.
C.d.P.-P.S.-**VOLONTARIATO** - CNSA (CAI)



4 **VOLONTARIATO** 
DIPARTIMENTO P.C.-ASSOCIAZIONI LOCALI,
PROVINCIALI REGIONALI e NAZIONALI



11 **ENTI LOCALI**
REGIONI-PROVINC-COMUNI - COM. MONTANA



5 **MATERIALI E MEZZI**
C.A.P.I-MIN.INTERNI-SISTEMA MERCURIO
FF.AA.-C.R.I.-AZZ.PUBB.e PRIV.-**VOLONTARIATO**
TRASPORTI E CIRCOLAZ.



12 **MATERIALI PERICOLOSI**
VV.F.- C.N.R.- DEPOSITI e INDUSTRIE A RISCHIO




6 **VIABILITÀ-FF.SS.-TRASP.GOMMATO,AEREO** 
MARITTIMO-A.N.A.S.-SOC.AUTOSTRAD.-PROVINCE-
COMUNI-A.C.I.

13 **LOGIST. EVACUATI - ZONE OSPIT.**
FF.AA.-MIN.INTERNI-C.R.I.-**VOLONTARIATO**-
REGIONI -PROVINCE - COMUNI



7 **TELECOMUNICAZIONI** 
MIN.TELECOMUN.-TELECOM-IMMARSAT-
COSPAS-SARSAT-**RADIOAMATORI- C.B.**



14 **COORDINAM. CENTRI OPERATIVI**
COLLEGAMENTO CON I C.O.M.-
GESTIONE RISORSE





ASS. "INGEGNERIA
& VOLONTARIATO"
(Sezione Protezione
Civile)

LA LOGICA DELLA PROTEZIONE CIVILE

METODO "AUGUSTUS"

PIANIFICAZIONE COMUNALE DI EMERGENZA

CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) 9 FUNZIONI



1

TECNICO SCIENTIFICA PIANIFICAZIONE

TECN. COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI-
COM. MONTANE-UNITA' OPER. dei GRUPPI NAZ. -
UFF.TECN.PERIF.- PROFESSIONISTI LOCALI



6

CENSIM. DANNI A PERSONE E COSE

SQUADRE COMUN. di RILEVAMENTO
(COMUNI, COMUNITÀ MONTANE,
PROVINCIA, REGIONE, VV.F.,
GRUPPI NAZIONALI e SERVIZI TECNICI
NAZIONALI



2

SANITÀ, ASS. SOCIALE e VETER.


AA.SS.LL.-C.R.I.-VOLONTARIATO SOCIO
SANITARIO



7

STRUTTURE OPERATIVE LOCALI - VIABILITÀ

VIGILI URBANI - VOLONTARIATO - FORZE DI
POLIZIA MUNIC. - VV.F.



3

VOLONTARIATO

COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI
COMUNALI E LOCALI



8

TELECOMUNICAZIONI

TELECOM, RADIOAMATORI
e C.B.



4

MATERIALI E MEZZI

AZIENDE PUBBL. e PRIVATE-
VOLONTARIATO C.R.I.- RISORSE
dell'AMMINISTRAZIONE LOCALE



9

SERVIZI ESSENZIALI

ENEL-SNAM-GAS-ACQUEDOTTO-AZ. MUNICIP.-
SIST.BANCARIO-DISTRIBUZ. CARBURANTE,
PROVEDITORIATO AGLI STUDI






ASS. "INGEGNERIA
& VOLONTARIATO"
(Sezione Protezione
Civile)

RISCHI IL TERREMOTO

FINO AL 1980 I COMUNI
DICHIARATI SISMICI ERANO 1.379
IN EFFETTI SONO PIÙ DI 2.800
IN LOMBARDIA SONO CIRCA
40 - 2,6% DEL TOTALE



COSA FARE

Il terremoto può cogliervi a casa, a scuola, al lavoro, per strada in auto. **Una regola comune: resistere alla tentazione di darsi al panico, mantenere la calma.**

In casa allontanatevi da finestre, vetri, specchi, oggetti pesanti che potrebbero cadervi addosso. Aprite immediatamente la porta, ma non precipitatevi fuori, riparatevi sotto mobilia resistente (letto, tavolo). Non usate ascensori, evitate il telefono, non sporgetevi sui balconi. Non usate fiammiferi candele o altre fiamme e spegnete subito eventuali focolai d'incendio. Terminate le prime scosse, abbandonate la casa, dopo aver chiuso i rubinetti dell'acqua e del gas, tolta la corrente elettrica e spento il riscaldamento.

All'aperto allontanatevi dagli edifici e dai cavi elettrici, evitare vie strette, sentieri ripidi, argini e dighe, dirigetevi verso luoghi sgombri da edifici e strutture.

In auto, non fermatevi vicino ad edifici, cartelloni, tralicci, pali, restate in auto e raggiungete un luogo aperto, non transitate possibilmente su ponti e viadotti, non sostate ne sopra, ne sotto. Chi abita in zona sismica dovrebbe tenere sempre pronto un contenitore con dentro una radio a transistor, una torcia elettrica e loro batterie, viveri in scatola per qualche giorno, qualche capo di vestiario, scarpe pesanti, coperte fiammiferi, un telo di plastica, e una cassetta di pronto soccorso contenente anche i medicinali abituali di tutta la famiglia.



ASS. "INGEGNERIA
& VOLONTARIATO"
(Sezione Protezione
Civile)

RISCHI ALLUVIONI


SI CALCOLA UN DANNO DI
30 MILIARDI DI \$ PER DANNI DI
CATASTROFI NATURALI CHE IL MONDO
SUBISCE OGNI ANNO. IL **40% PER ALLU-**
VIONI. 440.000 VITTIME DI CUI
173.000 PER INONDAZIONI

COSA FARE

Viaggiando in auto e l'acqua ha già iniziato a invadere la sede stradale, non correte perché basta un velo d'acqua sull'asfalto per farvi perdere il controllo del mezzo, non fermatevi perché correte il rischio di non ripartire più. Evitate di attraversare ponti sopra i fiumi in piena. Se l'auto è travolta dall'acqua e cade in un fiume o canale, chiudete i finestrini, le prese d'aria e aspettate che l'auto sia totalmente sommersa. Non tentate di aprire le portiere, ma abbassate pian piano i finestrini per riempire gradualmente d'acqua l'abitacolo. Uscitene solo quando sarà pieno d'acqua. Non consumate le forze agitandovi inutilmente.

In casa e vi accorgete dell'inondazione, chiudete il gas e l'impianto elettrico. Non fumate. Se avete delle colline o montagne vicine e la via è libera dall'acqua, raggiungetele. Altrimenti salite ai piani superiori e magari sul tetto della casa. Non tentate di arginare piccole falle: masse d'acqua maggiori potrebbero sopraggiungere all'improvviso. Se potete, parcheggiate le vetture in luoghi chiusi e con i finestrini chiusi.

Evitate comunque di venire a contatto con la corrente elettrica con mani e piedi bagnati. Sigillate l'impianto di riscaldamento in modo da impedire la fuoriuscita del combustibile, che formerebbe una pellicola pericolosissima sul pelo dell'acqua.






ASS. "INGEGNERIA
& VOLONTARIATO"
(Sezione Protezione
Civile)

RISCHI FRANE

IN ITALIA, 5.000 FRANE ALL'ANNO.
NEGLI ULTIMI 30 ANNI IL COSTO E'
STATO ENORME: 10.000 MORTI
100.000 MILIARDI DI DANNI
4.000 COMUNI ESPOSTI AL PERICOLO
DI FRANE (PIÙ' DEL 50%)



COSA FARE

Quando è in atto una frana è inutile illudersi che la vostra casa resisterà. E' meglio uscire. Non fumate, non utilizzate fiamme libere. Non inoltratevi, se non è necessario, nell'area colpita perché muri, travi, tralicci, pali, ancora in piedi, potrebbero cadere.

Non gridate: può bastare un grido a compromettere equilibri già molto precari.

Segnalate alle autorità quello che sapete: se ci sono persone coinvolte, se sono stati colpiti stabilimenti o depositi contenenti sostanze pericolose.

In viaggio, se vi accorgete che è in atto un fenomeno franoso cercate di bloccare la strada e di dare l'allarme. Se una persona è sepolta da una frana la prima cosa da fare è liberargli il volto perché possa respirare. Non agite mai da soli e cercate sempre l'aiuto di persone esperte .



ASS. "INGEGNERIA
& VOLONTARIATO"
(Sezione Protezione
Civile)

RISCHI VALANGHE


L'inverno più
disastroso del secolo è stato
quello del 1916-17 con 20.000 morti, un altro
tragico è stato quello del '50-51 con un
centinaio. Nel '80 una valanga a Breuil,
ma nello stesso percorso si erano già ab-
battute valanghe memorabili
nel '34, '36, '65, '68.

COSA FARE

La principale cosa da fare è evitare di causare valanghe : non uscite dalle piste da sci, non avventuratevi in zone sconosciute senza guida. Ricordatevi che **all'inizio dell'inverno le zone montane più sicure sono quelle esposte a sud, in primavera quelle esposte a nord**. Spostatevi preferibilmente di mattina presto. Parlate a bassa voce. I percorsi più sicuri sono quelli più alti; in particolare evitate il fondo valle. Guardate spesso verso l'alto da dove può staccarsi una valanga.

Chi è sorpreso da una valanga mentre si trova in auto spenga il motore e aspetti che il movimento termini; poi cerchi di scavarsi una via di uscita attraverso il finestrino. Non usate i fiammiferi. Non fumate.

La sopravvivenza dipende da molte cose, ma in genere si reste più a lungo di quanto non si pensi: per esempio **intorno alle 3 ore ad 1 metro di profondità e di 3/4 d'ora a 3 metri**. Ricordarsi che se si è perso il senso dell'orientamento basterà sputare o urinare per capire dove si trova il cielo e quindi il senso della via da scavare.





ASS. "INGEGNERIA
& VOLONTARIATO"
(Sezione Protezione
Civile)

RISCHI INCENDI BOSCHIVI

Dal 1970 al '94 il **totale** degli **incendi**
245.099


superficie percorsa dal fuoco:

boschiva **1.373.815** ha

non boschiva **1.402.275** ha

totale **3.065.016** ha

COSA FARE



L'attraversamento del fronte di un incendio, se a bruciare è un bosco, è impensabile, mentre si può tentare di attraversare un incendio basso se al di là di esso si intravede una zona sicura. Tenere conto della direzione del vento. Proteggete naso e bocca possibilmente con stoffa bagnata. Respirate normalmente. Se c'è un corso d'acqua immergetevi completamente. Se il fuoco è ancora una sottile lingua sul terreno cercate di spegnerlo soffocandolo: con una coperta, della terra, delle frasche. **Nei boschi non fumate mai.** Vestitevi con fibre naturali lana, cotone: sono meno infiammabili delle sintetiche. **Se siete coinvolti nell'incendio di un edificio che non vi sia familiare, individuate le uscite di sicurezza (segnalate), gli estintori, le scale esterne; non usate ascensori.** Se vi capita di usare una manichetta antincendio, fate attenzione: l'acqua uscendo a forte pressione potrebbe strapparvi la manichetta, inizialmente orientatela a terra, poi sulle fiamme. Se l'edificio è a più piani e l'incendio è sotto di voi, salite ai piani superiori più che potete.



ASS. "INGEGNERIA
& VOLONTARIATO"
(Sezione Protezione
Civile)

RISCHI REGIONI A RISCHIO D'INCENDIO

TEL. PER EMERGENZE: 1678-68100




CL-215
CANADAIR




G-222



C-130
HERCULES



AB 212 ASW




CH 47




ASS. "INGEGNERIA
& VOLONTARIATO"
(Sezione Protezione
Civile)

RISCHI L'INQUINAMENTO DELL'ARIA


Anidride Solforosa



Ossidi di Azoto



Anidride Carbonica



Milioni di tonnellate all'anno vengono immesse nell'atmosfera. Si crea così una vera e propria cappa che copre la *Lombardia*, una delle regioni meno ventose, più industrializzate e per ciò più inquinate d'Europa.

Ossidi di Carbonio e Piombo



Questa cappa non è che uno spicchio di un enorme ombrello di veleni, di anno in anno più spesso.



ASS. "INGEGNERIA
& VOLONTARIATO"
(Sezione Protezione
Civile)

RISCHI INQUINAMENTO DELLA FALDA ACQUIFERA


L'INQUINAMENTO DELL'ACQUA CONSISTE IN UN'ALTERAZIONE DELLA SUA NATURA TALE DA RENDERLA INUTILIZZABILE PER LA NECESSITA' DI VITA DELLA COMUNITA'. PUÒ TRAT-TARSI DI ALTERAZIONE:

CHIMICA, SE INTRODOTTE SOSTANZE CHIMI-CHE ESTRANEE ALLA COMPOSIZIONE DELLA ACQUA.

FISICA, SE VIENE ALTERATA LA TEMPERATU-RA CON SCARICHI DI ACQUA CALDA.

BIOLOGICA, DOVUTA ALLA PRESENZA DI PARASSITI.

**LE FONTI DI INQUINAMENTO SONO
ESSENZIALMENTE GLI SCARICHI:
DOMESTICI, FOGNARI, AGRICOLI, INDUSTRIALI.**



**Un litro d'olio inquina
una superficie
pari a 1000 mq.**



ASS. "INGEGNERIA
& VOLONTARIATO"
(Sezione Protezione
Civile)

RISCHI


I RISCHI INDUSTRIALI

NUMERO PERICOLO

NUMERO SOSTANZA

X338

1717



COSA FARE

E' impossibile indicarlo in poche righe. Per cui ci limitiamo a minime indicazioni per il caso del rovesciamento di un'autocisterna su una strada. Non date retta al curiosità: non fermatevi, non scendete, non rallentate per il puro gusto di sapere che cosa è successo.

Non si tratta solo di non creare intasamenti. Si tratta di non esporsi a situazioni di grave pericolo. **Quindi se le Autorità sono sul posto tirate di lungo, cioè allontanatevi.**


Se quest'ultime non sono sul posto, e l'incidente è appena successo cercate di contattarle al più presto, alle quali indicherete con esattezza luogo, ora, mezzi coinvolti, ed i dati riportati nel cartello, feriti coinvolti ecc.. . Può essere pericoloso il contatto con il liquido che esce dal serbatoio del mezzo incidentato: non calpestatelo, non andate vicino; altrettanto pericoloso può essere il fumo causato da un eventuale incendio: **respirate tenendo un fazzoletto davanti a naso e bocca.**

Se notate che il liquido va a finire nei campi, nei fossi, o viene assorbito dal terreno, segnalate la cosa. **Rimanete sempre sopravvento** e a distanza di sicurezza.



RISCHI RISCHIO NUCLEARE

COSA FARE: Contro le radiazioni la prima e la più efficace delle precauzioni è di stare a casa chiudendo accuratamente porte, finestre e staccando i condizionatori (sempre in contatto diretto con l'esterno). E' bene stare nelle stanze più interne e nei piani più bassi o in cantina. Anche gli animali vanno ricoverati. Si può liberamente utilizzare l'acqua potabile, mangiare i cibi conservati all'interno della casa. Ciò vale anche per gli animali.



Quanto al rapporto con le notizie che, in casi del genere, piovono indiscriminatamente da ogni parte, date ascolto soltanto a quelle ufficiali, provenienti da fonti autorizzate seguite le indicazioni operative date dalle Autorità che tengono sotto controllo la zona incidentata. In casi estremi la zona può essere evacuata. Ci si porterà dietro solo effetti personali, medicine, documenti importanti. Si chiuderà accuratamente la casa.

Un provvedimento di evacuazione è un provvedimento di notevole gravità e si può star sicuri che non sarà dato alla leggera.

Respirate attraverso un fazzoletto piegato in 4: riduce di molto il tasso di inquinamento dell'aria che penetra nei vostri polmoni.



RISCHI

Sintetizzando

Senza voler fare del terrorismo, ma riportando dati noti di stampa, si può asserire:

⇒ TERREMOTO, il 40% del territorio è sismico, circa 23.000.000 di abitanti sono a rischi, 120.000 vittime nell'ultimo secolo, le ultime: Belice 300, Friuli, 970, Irpinia 2750

⇒ ALLUVIONI & IDROGEOLOGICO, Centinaia di vittime, 5400 alluvioni, 11.000 frane, 30.000 MILIARDI NEGLI ULTIMI DUE DECENNI.

⇒ VULCANICO, popolazione a rischio: Vesuvio 1.700.000, Campi Flegrei 250.000, Isole Eolie (estate) 15.000.

Tralasciamo di proposito gli altri rischi in quanto cronaca di tutti i giorni.



ASS. “**INGEGNERIA
& VOLONTARIATO**”
(Sezione Protezione
Civile)

NOTA : LA PRESENTE
“LEZIONE INFORMATIVA DI PROTEZIONE CIVILE”
CONTINUA E FINISCE CON LA
II^A PARTE

VI INVITIAMO PERTANTO A CONSULTARLA E SOPRATTUTTO SE INTERESSATI AD ALTRI ARGOMENTI INERENTI ALLA PROTEZIONE CIVILE CONSULTATE LE SEZIONI:

⇒ **SICUREZZA NELLA SCUOLA;**
⇒ **SICUREZZA NELL’INDUSTRIA;**
⇒ **ED ALTRE ANCORA INCLUSO QUELLE CHE ILLUSTRANO LA GESTIONE DI UNA ASSOCIAZIONE, TUTTE SCARICABILI DAL SITO DELLA ASSOCIAZIONE “INGEGNERIA & VOLONTARIATO”, BUON LAVORO.**


PS. Se avete suggerimenti, commenti da fare, o interessano eventuali revisioni e nuove emissioni Vi preghiamo di inviarci una e-mail.
Grazie

ASS. “INGEGNERIA & VOLONTARIATO”

Sede in San Donato Milanese (MI)

Attività in:

- **Protezione Civile**
- **Formazione Professionale**



1). **L'associazione sta sviluppando un progetto a favore dei sinistrati:**
⇒ **progetto di dettaglio e successiva costruzione di una casa da 70 m² e relativo villaggio, tramite la cooperazione dei volontari della propria associazione e di altre Organizzazioni che aderiranno al progetto . Se volete partecipare singolarmente o come organizzazione contattateci, anche se risiedete in altre città se volete potete partecipare attivamente.**

2). **Corsi di formazione:**

- **per volontari che partecipano al progetto di cui sopra, pertanto saranno formati per le attività di costruzione civile;**
- **per giovani neo laureati e diplomati disoccupati, da avviare in una società di ingegneria.**

Per sviluppare questi progetti abbiamo bisogno di tutti, dall'operatore ecologico al tecnico tutti possono partecipare attivamente, ulteriori informazioni sul sito, visitatelo.

www.web.tiscalinet.it/ingevol // // E-mail: ing.volontariato@libero.it



ASS. **“INGEGNERIA
& VOLONTARIATO”**
(Sezione Protezione
Civile)